

“””Nota sulle “Iscrizioni Anticipate”, per l’anno scolastico 2004/2005, alla scuola dell’infanzia in riferimento al dettato della circolare ministeriale del MIUR n.2 del 13/01/2004; al testo del D.L.vo 23/01/2004 così come emanato attraverso il testo definitivo del D.L.vo n.59 del 19/02/2004; ed al dettato della circolare ministeriale del MIUR n.29 del 04/03/2004””” -

di Gianfranco Purpi

-1: Nella circolare ministeriale n.2 del 13/01/2004 (che comunque non risulta disapplicata dalla futura entrata in vigore del D.L.vo 23/01/2004), riguardo l’iscrizione anticipata in oggetto, si prende atto preliminarmente che:

-§: “””...(...)... Dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d’intesa con l’A.N.C.I., è pervenuto alla determinazione di **consentire, dopo la data di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all’iscrizione delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004) l’iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:**

-#: esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

-#: disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

-#: **assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).**

-§: Il “””...(...)...definire sia l’accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l’accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali ... (può avere luogo e realizzarsi a seguito di: n.d.r.)...intese ... (che:n.d.r.)... i Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali, ... (...)...stabiliranno... (...)...con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto... (...)...””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

Ciò, considerato che quest’ultima stessa circolare fa presente precisamente, come detto, che:

“””I Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

-§: “””Nei comuni ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l'esistenza delle condizioni stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà loro concessa potranno presentare, entro il 15 febbraio 2004, istanza relativa alla iscrizione alla scuola dell'infanzia anche delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005. **Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio per l'iscrizione delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004.**

La concreta realizzazione delle aspettative di frequenza è subordinata alla quantità delle risorse umane disponibili quale risulterà in sede di determinazione degli organici””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

-§: “”” ...(...)... Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà essere fornito concreto esito all'istanza di frequenza, saranno compilate le liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

2: Premessi i suddetti stralci della circolare ministeriale n.2 del 13/01/2004 (che,ripetiamo,comunque non risulta disapplicata dalla futura entrata in vigore del D.L.vo 23/01/2004),si capisce bene che una istituzione scolastica può accogliere domande di iscrizione anticipate alla scuola dell'infanzia,per l'anno scolastico 2004/2005, relative a bambini che compiono i tre anni di età dal primo gennaio 2005 al 28 febbraio 2005,soltanto nella misura in cui :

a) **Il dirigente scolastico abbia a registrare:**

“””-#: esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

-#: disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

-#: assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

b) **Il dirigente scolastico abbia ad acquisire che:**

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,coadiuvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale, “””...(...)...stabilirà...(...)... intese con l'...(...)... Amministrazione...(e)...comunale...(e)... interessata...(a)..., attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

c) Il dirigente scolastico abbia ad acquisire,precisamente e formalmente, “”...(...)...assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

Ciò,quindi, nella misura L’Ente Locale abbia a dichiarare,precisamente e formalmente,assenso (anche al dirigente dell’istituzione scolastica; oltrechè preliminarmente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale) a che,nell’anno scolastico 2004/2005,possano essere iscritti nei plessi di scuola materna di una data istituzione scolastica anche alunni che compiono i tre anni di età dal primo gennaio 2005 al 28 febbraio 2005; e quindi nella misura in cui,unitamente a tale assenso,esso Comune abbia a dichiarare preciso formale suo impegno ad assicurare,con riguardo all’attuazione degli anticipi di iscrizione in questione,per l’anno scolastico 2004/2005, detti “”servizi strumentali aggiuntivi””” normativamente previsti anche ai sensi della L.n.53/2003.

3: In relazione agli specifici significati da riconoscere,tra gli altri del caso,nel concetto stesso di “”servizi strumentali aggiuntivi””” riportato dal Ministero nella succitata circ.min.n.2 del 13/01/2004,qui si ricorda che già risulta prescritto che:

-§: ...(...)... È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative...(...)...””” (Legge Delega n.53/2003);

-§: “””La scuola dell’infanzia cura l’attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l’asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche l’anticipazione della frequenza””” (D.M.n.100 del 18/09/2002-art.4).

-§: “””Nel caso in cui l’iniziativa sperimentale preveda anche l’anticipazione della frequenza, attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali in essi presenti””” (D.M.n.100 del 18/09/2002-art.5)

4: Sembra il caso di ricordare altresì che,relativamente alla scuola dell’infanzia,è stato previsto che “”” ...(...)...**Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 15** ””” (Schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 12/09/2003 – art.12). Ciò,in raffronto al fatto che tale decreto finalizzato alla modulazione delle anticipazioni in questione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia,anche per l’anno scolastico 2004/2005,non è stato ancora emanato.

5: Riguardo quanto sopra,risulta peraltro oltremodo significativo e vincolante il dettato seguente dell’**Articolo 12 . Scuola dell’infanzia – del recente Decreto Legislativo 23/01/2004** (Decreto che deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che verrà ad indirizzare ogni suo effetto giuridico e di significato a partire dal giorno successivo a tale sua pubblicazione; ciò,fermo restando,comunque sia,che non ci risulta che esso Decreto venga in tutto o in parte a disapplicare i dettati e le disposizione della circolare ministeriale n.2 del 13/01/2004; ma li venga semmai a integrare e circostanziare in prospettiva di completezza di contenuti e di definizioni normative):

“””1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, **volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità**

e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. **Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei**

livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse

condizioni e modalità, per gli anni scolastici **successivi** può essere consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, **sentita**

l’Associazione Nazionale dei Comuni d. Italia (ANCI), salvo quanto previsto all’articolo

7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo

comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18””””.

Tale art.12 viene,poi,così commentato dal MIUR:

“””**Gli elementi significativi di questa disposizione che realizza, per la scuola**

dell’infanzia, la frequenza anticipata, si possono così riassumere:

- **introduzione dell’anticipo nella scuola dell’infanzia in forma sperimentale,**
- **individuazione di nuove modalità organizzative e professionali in relazione alla presenza di bambine e di bambini ammessi a frequentare anticipatamente,**
- **condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse dei Comuni),**
- **disponibilità delle Amministrazioni comunali al sostegno dell’espansione del servizio, da realizzare in forma omogenea nelle diverse realtà territoriali,**
- **salvaguardando tuttavia le opportunità già esistenti,**
- **gradualità dell’applicazione dell’istituto dell’anticipo, da definire d’intesa con l’ANCI”””” .**

6: Sembra il caso di sottolineare e ribadire quindi, altresì, che,relativamente alla scuola dell’infanzia,è stato previsto dal suddetto art.12 del D.L.vo 23/01/2004,che:

“”” ...(...)... Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, **sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d. Italia (ANCI), salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53,** a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18...(...)...”””.

Ciò,sempre in raffronto al fatto che tale decreto finalizzato alla modulazione delle anticipazioni in questione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia,anche per l’anno scolastico 2004/2005,non è stato ancora emanato.

7: Richiamiamo, ora, il dettato preciso dell'art.12 del D.L.vo n.59 del 19/02/2004 (vale a dire l'art. 12 del testo definitivo del succitato D.L.vo 23/01/2004 precisamente così come emanato ed entrato in vigore):

”””...(...)...Art. 12

Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18. 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.””” (art.12 – D.L.vo n.59 del 19/02/2004).

Si capisce bene, alla luce di tale art.12, che le iscrizioni anticipate (per l'anno scolastico 2004/2005) alla scuola materna degli alunni che compiono tre anni entro il 28/02/2004 può avere luogo soltanto:

-§: “””...(...)...compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità...(...)...””” (art.12 ultimo citato);

-§: A seguito di ulteriore specifico Decreto del Ministro ; dato che tale art. 12 viene altresì a ribadire che “””...(...)...Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18...(...)...”””.

8: Passiamo, ora, a considerare al riguardo la circolare ministeriale del MIUR n. 29 del 04/03/2004, che detta “””indicazioni ed istruzioni””” all'applicazione del prima richiamato D.L.vo n.59 del 19/02/2004.

Tale circolare, in merito alle iscrizioni anticipate alla scuola materna in questione, viene a ribadire il dettato del succitato art.12 di tale Decreto e, nel contempo, viene a chiarire ed aggiungere che, riguardo la scuola dell'infanzia, “””...(...)...gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;

- *Indicazioni nazionali* per i piani personalizzati delle attività educative... (...)...”””” (circolare ministeriale n.29,ultima citata).

Così,per quanto riguarda gli “”””anticipi delle iscrizioni”””” e le “”””nuove professionalità e modalità organizzative”””” che questi anticipi comportano inderogabilmente,tale stessa circolare n.29 viene a precisare ed ad aggiungere quanto ai seguenti punti:

-§: Sugli “”””... (...)...1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12):

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.... (...)...””””.

-§: Sulle “”””... (...)...1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12):

Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la

pratica degli anticipi.

Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.

Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative...(...).”””””.

8: Come si è visto, detta circolare MIUR n.29 del 04/03/2004 (da cui citiamo testualmente), viene quindi, in sintesi, a subordinare l'accoglimento delle iscrizioni anticipate in questione alle seguenti condizioni e variabili inderogabili:

-a): “”””...(...).-#: esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

-#: disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;

-#: assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc....(...).”””””;

b): Necessità che “”””...(...).””””” Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. ... (Ciò che :n.d.r.)...trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività...(...).”””””;

c) Fermo restando che “”””...(...).””””” Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola...(...).”””””;. e quindi fermo restando che “”””...(...).””””” Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi”””””.

9: Premesso quanto sopra, si deve ben comprendere che l'accoglimento eventuale delle iscrizioni anticipate suddette alla scuola dell'infanzia (proprio alla luce del dettato delle normative sopra riportate), non può legittimamente (anche alla luce di ragionamento di "buon senso") essere rimesso a procedure di accoglimento/assenso/approvazione/adozione da parte degli organi scolastici competenti in quanto sperimentazione di cui all'art.11 del D.P.R. n.275/99; ...dato che lo stesso porsi problematico,prassico e/o determinativo di tale eventuale sperimentazione (come di ogni altra sperimentazione scolastica) deve presumere la sussistenza aprioristica,a monte,del suddetto (ancora da emanare) Decreto apposito del Ministero (di cui all'art.12 del più volte citato D.L.vo n.59/del 19/02/2004); di tutte le condizioni,di tutti i servizi,di tutte le figure professionali del caso,di tutte le strutture,di tutti gli interventi ed impegni delle Amministrazioni coinvolte (per quanto di rispettivo riferimento e competenza); e quindi,al postutto, di tutte le determinazioni istituzionali; che queste stesse normative hanno premesso quale "conditio sine qua non" sulla cui base soltanto abbia,poi,eventualmente, a porsi legittimamente ed ammissibile il decidere in questione ed il porre ogni eventuale conseguente plausibile procedura istituzionale di sperimentazione da parte di ciascuna istituzione scolastica (vale a dire,il decidere se sperimentare o meno le stesse iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e le conseguenti variabili storico/istituzionali di ogni frequenza "sperimentale" che ne possano conseguire fattualmente).

Gianfranco Purpi